

Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo ad un impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 29 ottobre 2024, n. 19077 - Spagnoletti, pres.; Elefante, est. - Eufemi ed a. (avv.ti Rossi e Paone) c. Regione Lazio (avv. Malara) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo ad un impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso portante iscritto al RG n. 202403386 i ricorrenti - abitanti, residenti e proprietari di beni immobili e di attività commerciali situate nelle zone immediatamente confinanti, prospicienti e limitrofe all'area di interesse - hanno adito l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento della Determinazione 2 gennaio 2024, n. G00003, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 25 gennaio 2024, con la quale quest'ultima ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al progetto di "Realizzazione di un impianto per il trattamento di 65.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio", nel Comune di Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio IX, in località Solforata, presentato dalla controinteressata LAZIALE AMBIENTE S.r.l. con riferimento al terreno sito in Roma in via Laurentina km 21,00 circa, indicata in Catasto al foglio 1181, particelle ora 4 indicate con i nn. 146, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 271, di superficie pari a complessivi 50.000 mq.

Deducevano a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) *"Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.); violazione della l. reg. Lazio n. 29/1997 e, in particolare, dell'art. 7, 9, comma 3, 40, nonché dell'art. 44, comma 1 lett. o) istitutivo della riserva naturale di Decima Malafede e della perimetrazione della Riserva Naturale di cui all'Allegato B) della citata legge; violazione della l. n. 394/1991; violazione dell'art. 9 della l. reg. Lazio 24/1998 avente per oggetto la "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"; violazione dell'art. 142, comma 1, lettera f), del d. lgs. 42/2004; violazione dell'art. 25 e dell'art. 38 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.). Eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per falsità dei presupposti; travisamento dei fatti; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e tra provvedimenti, nonché per violazione del parere rilasciato in data 17.03.2022 da RomaNatura, Ente Regionale per la gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette in Roma Capitale"* atteso che l'area prescelta per la realizzazione dell'impianto di trattamento di 65.000 Mg./anno di rifiuti mediante digestione aerobica era sita all'interno della Riserva naturale Decima Malafede. Evidenziava, a tal fine, l'erroneità del parere del 17 marzo 2022 emesso dall'ente regionale RomaNatura - nella parte in cui affermava *"che l'area interessata dalla proposta progettuale in parola appare non essere ricompresa, seppur immediatamente limitrofa, nei confini della Riserva Naturale Regionale di Decima Malafede come da perimetro di piano ex art. 26 L.R. 29/1997 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 22.07.2020"* - considerato che il TAR Lazio, con sentenza n. 11802/2021 Sez. II quater, pubblicata in data 16 novembre 2021, aveva annullato la delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 3 del 22 luglio 2020 per la mancata sottoposizione a VAS del piano della Riserva, con conseguente ripristino della precedente perimetrazione di cui all'Allegato B della L.R. 29/1997, istitutiva della Riserva Naturale di Decima Malafede, i cui allegati cartografici comprendevano anche le particelle catastali oggetto della proposta progettuale di variante presentata dalla società Laziale Ambiente s.r.l.;

2) *"Violazione delle norme e dei principi in materia di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4; violazione della Legge Regione Lazio n. 27/1998; violazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 18.01.2012. Eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e provvedimenti"* attesa la incompatibilità del P.A.U.R. impugnato con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio vigente relativamente ai seguenti fattori: - escludente: vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, co. 1 lettera f), del d. lgs. 42/2004, in quanto il sito prescelto rientra interamente nella "Riserva Naturale Regionale Decima Malafede"; - escludente: vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, co. 1 lettera m), del d. lgs. 42/2004, in quanto il sito prescelto rientra in una parte della fascia di rispetto del bene lineare denominato "via Laurentina" e dei beni puntuali "Area di frammenti fittili" rientranti in area archeologica già individuata con fascia di rispetto; - escludente: vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, lettera c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della fascia di rispetto della costa dei laghi; - escludente - Tutela integrale: Aree percorse da fuoco, della durata per 10 anni dalla data dell'incendio (Legge



353/2000); - escludente: presenza nel sito prescelto di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima. Inoltre, sussistevano altresì fattori di attenzione progettuale non presi in considerazione, quali: - la presenza di edifici e case sparse ad uso abitativo nel raggio di 500 m; - la prossimità alle aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (legge n. 1497/39, art.1, num.2,3,4);

3) *“Eccesso di potere per carenza di istruttoria con riguardo alla scelta del sito rispetto agli aspetti ambientali e di salubrità dell’area della Solfarata; eccesso di potere per falsità dei presupposti; travisamento dei fatti; contraddittorietà tra atti”*. Il provvedimento impugnato, inoltre, risultava carente di istruttoria con riferimento alla mancata considerazione e valutazione delle caratteristiche dell’area prescelta, tra i quali ad esempio l’estraneità per destinazione d’uso, tipologia e dimensioni al contesto; il rischio idrogeologico di inquinamento della falda freatica e del suolo agricolo; taluni fenomeni di vulcanismo secondario (anche con risalite idrotermali);

4) *“Violazione dell’art. 16. (Carta per la qualità) delle N.T.A. del PRG di Roma Capitale; violazione degli artt. 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004; omesso rilascio del Nulla osta della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; eccesso di potere per carenza di istruttoria; falsità dei presupposti; contraddittorietà tra atti; travisamento dei fatti”* atteso che i lotti oggetto dell’intervento erano cartografati nell’ambito “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano”, ricadente all’interno della disciplina di cui al medesimo articolo 16, comma 1 lettera e), “Preesistenze archeologico monumentali” con conseguente omessa acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza statale nell’ambito del procedimento valutativo della “modifica sostanziale”, essendo stato allegato unicamente un parere dell’ex Soprintendenza archeologica di Roma risalente all’originario progetto, datato 27.02.2003;

5) *“Violazione degli artt. 69, 72, comma 2 e comma 7, 74 e 79 delle N.T.A. del PRG di Roma Capitale; violazione delle norme e dei principi relativi al Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo previsto dal P.R.G.; eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti”* atteso che per le aree classificate dal P.R.G. di Roma Capitale come Aree naturali protette Parchi istituiti (art. 69 N.T.A.) risultava obbligatoria la previa presentazione di un P.A.M.A. (Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo), viceversa omesso;

6) *“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.); omesso parere della ASL Roma 2 territorialmente competente; eccesso di potere per carenza di istruttoria”* non essendo stato chiesto il rilascio del parere da parte della ASL Roma 2 territorialmente competente.

2. Si costituiva in giudizio la società controinteressata, proponente il progetto autorizzato, deducendo di contro quanto segue:

- che l’intera area oggetto dell’intervento era all’esterno del perimetro della Riserva Naturale di Decima Malafede, come confermato dal parere del 17 marzo 2022 emesso dal competente ente regionale RomaNatura, nella parte in cui *“rappresenta che l’area interessata dalla proposta progettuale in parola appare non essere ricompresa, seppur immediatamente limitrofa, nei confini della Riserva Naturale Regionale di Decima Malafede come da perimetro di piano ex art. 26 L.R. 29/1997 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 22 luglio 2020”*;

- che il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4., era successivo alle autorizzazioni originariamente già rilasciate per l’iniziale impianto di compostaggio e lombricompostaggio. A tale riguardo il PRGR, nei criteri di localizzazione di nuovi impianti, recitava: *“Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali”*;

- che, infatti, l’impianto aveva già ottenuto il nulla osta dell’ente Roma Natura per la compatibilità ambientale (prot. N. 0000161/STA del 16 gennaio 2015); il nulla osta di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali– Soprintendenza Archeologica di Roma, Prot. N. 6290 del 27 febbraio 2003; nell’elaborato gestionale G1 Carta di qualità, l’area dell’intervento non risultava interessata da alcun elemento di cui all’art. 16 delle NTA di PRG;

- che con a nota di Roma Capitale emessa con Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. NA/287/2023 del 27 settembre 2023, era stato rappresentato che *“i dati risultanti dalla simulazione come contributi dovuti al solo “impianto” risultano di entità esigua”*;

- che l’area dell’impianto autorizzato non presenta vincoli archeologici. In ogni caso aveva provveduto, da un lato, a chiedere il preventivo parere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza archeologica di Roma, dall’altro, ad effettuare anche dei sondaggi archeologici preventivi, come richiesti dalla Soprintendenza Archeologica di Roma con nota prot. n. 1670 del 20 gennaio 2003, che avevano dato esito negativo;

- in merito al PAMA, che diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, aveva presentato un Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo – P.A.M.A., approvato dalla Commissione P.A.M.A. in data 21 febbraio 2007, con provvedimento prot. N. QL4324, che esprimeva parere favorevole all’attività di compostaggio. Conseguentemente, in data 28 febbraio 2007 lo stesso Ente Regionale RomaNatura, che con proprio delegato aveva partecipato anche alla Commissione PAMA (così come previsto dal Regolamento dell’Ente), rilasciava il nulla osta al progetto (prot. n.1358 del

28 febbraio 2007). Il nulla osta di RomaNatura, annullato dall'Ente Regionale, (con nota prot. n.3028 del 07 maggio 2009), era stato superato dal successivo nulla osta espresso dal Commissario ad Acta (prot. N. 0000161/STA del 16 gennaio 2015), con valutazione di compatibilità con l'area protetta.

3. Si costituiva altresì in giudizio la Regione Lazio deducendo a sua volta, *ex adverso*, quanto segue:

- che nell'ambito del procedimento era stato riacquisito il nuovo parere positivo dell'Ente Regionale Roma Natura, reso con nota prot.n. 269683del 17 marzo 2022;

- che il secondo capoverso dell'Introduzione 1.2.1 del paragrafo 1.2 *“Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali”* del PRGR (approvato con DCR 05/08/2020, n. 4), nella versione da ultimo modificata con delibera del Consiglio n. 13/2023, prevedeva testualmente che *“Le disposizioni che seguono, comprese quelle che disciplinano la localizzazione e la gestione degli impianti contenute nel Piano, si applicano: a) ai nuovi impianti oggetto di progettazione e realizzazione; b) agli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano nel caso di variante sostanziale che comporti una diversa classificazione della discarica tra le categorie individuate all'articolo 4 del d.lgs. 36/2003. Per gli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, i criteri di localizzazione non trovano applicazione nel caso di rinnovi, di varianti non sostanziali, nonché nel caso di modifiche rese necessarie per adeguare gli impianti alle BAT o a normative tecniche sopravvenute e di varianti sostanziali diverse da quelle indicate nel precedente capoverso”*: nel caso di specie si trattava di variante sostanziale che, però, non comportava una diversa classificazione della discarica, sicché non potevano trovare applicazione i fattori escludenti e di attenzione progettuale ivi previsti ex novo;

- che infatti il provvedimento impugnato non aveva ad oggetto un nuovo progetto bensì una modifica sostanziale di un impianto già autorizzato a partire dal 2017 sulla scorta di una VIA rilasciata molto prima (nello specifico, iniziato nell'anno 2003 con il rilascio in data 16 aprile 2003 del parere favorevole di VIA con prescrizioni prot. n. 58485);

- che il nulla osta rilasciato dall'ex Soprintendenza di Roma in data 27 febbraio 2003 doveva senz'altro ritenersi tuttora efficace, in quanto reso all'esito di sondaggi effettuati nell'area di interesse, che avevano escluso presistenze archeologico-monumentali;

- che contrariamente a quanto dedotto in ricorso, aveva presentato il P.A.M.A., difatti regolarmente approvato dall'apposita Commissione, come comunicato dal Dipartimento X Politiche Ambientali e agricole del Comune di Roma con nota prot. n. 4324 del 21 febbraio 2007;

- infine, quanto alla asserita mancata acquisizione del parere della ASL Roma 2 - la quale non si sarebbe pronunciata in quanto non le sarebbe stata fornita la documentazione richiesta con la nota del 12 settembre 2022 – che come illustrato nella pronuncia di V.I.A. di cui alla Determinazione G15669 del 23 novembre 2023, con nota prot.n. 0338966 del 27 marzo 2023 aveva ritualmente trasmesso la documentazione integrativa richiesta, tra gli altri, anche dall'ASL Roma 2 (documentazione visionabile presso il link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-166-2021>, indicato nel provvedimento impugnato). La circostanza che la ASL Roma 2 non aveva provveduto al rilascio del parere, nonostante l'integrazione documentale richiesta, non poteva quindi inficiare la validità del provvedimento impugnato, valendo anche in questo caso il principio del silenzio assenso, previsto dall'art. 14 ter co. 7 della l. n. 241 del 1990.

4. Con successive memorie le parti argomentavano le rispettive posizioni (alle quali si rimanda per ragioni di sinteticità, come da ratio sottesa al rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a.).

5. Al suddetto giudizio portante veniva riunito quello iscritto al n. RG RG202406935 proposto dai medesimi ricorrenti avverso i seguenti presupposti atti: Determinazione 23 novembre 2023, n. G15669, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 – Supplemento n. 1 del 07 dicembre 2023, avente per oggetto: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto *“Realizzazione di un impianto per il trattamento di 65.000Mg/anno di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio”*, Comune di Roma, in località Solforata Società proponente: LAZIALE AMBIENTE srl Registro elenco progetti: n. 166/2021; Determinazione 15 dicembre 2023, n. G16896, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 – Supplemento n. 1 del 04 gennaio 2024, avente per oggetto: LAZIALE AMBIENTE S.r.l. – Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater e art. 29-octies – Titolo II bis del d. lgs. 152/2006 di cui alla D.D. n. G14209 del 20 ottobre 2017 e s.m.i. nell'ambito del PAUR ex art. 72bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto *“impianto per il trattamento di 65.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio”*, sito nel Comune di Roma Capitale in via Laurentina, snc, Km 21,350 località Solforata – Registro elenco progetti: n. 166/2021.

Deducevano al riguardo, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) *“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); violazione della l. reg. Lazio n. 29/1997 e, in particolare, dell'art. 7, 9, comma 3, 40, nonché dell'art. 44, comma 1 lett. o) istitutivo della riserva naturale di Decima Malafede e della perimetrazione della Riserva Naturale di cui all'Allegato B) della citata legge; violazione della l. n. 394/1991; violazione dell'art. 9 della l. reg. Lazio 24/1998 avente per oggetto la “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”; violazione dell'art. 142, comma 1, lettera f), del D. lgs. 42/2004; violazione dell'art. 25 e dell'art. 38 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.). Eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per falsità dei*

presupposti; travisamento dei fatti; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e tra provvedimenti, nonché per violazione del parere rilasciato in data 17.03.2022 da RomaNatura, Ente Regionale per la gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette in Roma Capitale”, riproponendo in parte qua le medesime considerazioni di cui al primo motivo di gravame del ricorso principale;

2) “Violazione delle norme e dei principi in materia di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4; violazione della Legge Regione Lazio n. 27/1998; violazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 18.01.2012. Eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e provvedimenti”, riproponendo in parte qua le medesime considerazioni di cui al secondo motivo di gravame del ricorso principale;

3) “Eccesso di potere per carenza di istruttoria con riguardo alla scelta del sito rispetto agli aspetti ambientali e di salubrità dell’area della Solfarata; eccesso di potere per falsità dei presupposti; travisamento dei fatti; contraddittorietà tra atti” riproponendo in parte qua le medesime considerazioni di cui al terzo motivo di gravame del ricorso principale;

4) “Violazione dell’art. 16. (Carta per la qualità) delle N.T.A. del PRG di Roma Capitale; violazione degli artt. 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004; omesso rilascio del Nulla osta della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; eccesso di potere per carenza di istruttoria; falsità dei presupposti; contraddittorietà tra atti; travisamento dei fatti” riproponendo in parte qua le medesime considerazioni di cui al quarto motivo di gravame del ricorso principale;

5) “Violazione degli artt. 69, 72, comma 2 e comma 7, 74 e 79 delle N.T.A. del PRG di Roma Capitale; violazione delle norme e dei principi relativi al Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo previsto dal P.R.G.; eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti” riproponendo in parte qua le medesime considerazioni di cui al quinto motivo di gravame del ricorso principale;

6) “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di VIA e di AIA; omesso parere della ASL Roma 2 territorialmente competente; eccesso di potere per carenza di istruttoria”, riproponendo in parte qua le medesime considerazioni di cui al quinto motivo di gravame del ricorso principale.

6. Si costituivano in giudizio la società proponente controinteressata nonché la Regione Lazio riproponendo le medesime argomentazioni contrarie.

7. Con successiva memoria i ricorrenti replicavano richiamando l’attenzione sulla novità sostanziale del progetto presentato in data 22 dicembre 2021, e sull’innovativo impatto dello stesso rispetto a quanto autorizzato in precedenza. Il nuovo progetto, infatti, prevedeva una modifica sostanziale dell’impianto di compostaggio e lombricompostaggio, già autorizzato, mediante l’introduzione *ex novo* di una fase di digestione anaerobica finalizzata al recupero energetico con conseguente incremento dei rifiuti trattati da 30.000 Mg/a a 65.000 Mg/a.

Nello specifico, le modifiche richieste riguardavano: - l’integrazione dei digestori anaerobici per la produzione di biometano da biogas; - l’ottimizzazione delle aree logistiche a servizio dell’impianto con traslazione e creazione di nuove volumetrie, anche con riallocazioni e rimodulazioni delle aree funzionali già previste e tamponamento delle tettoie; - il raddoppio dei quantitativi dei rifiuti trattati da 30.000 Mg/a a 65.000 Mg/a, con un incremento in particolare della FORSU trattata pari a complessive 50.000 Mg/a.

L’impianto, a seguito delle modifiche, consentiva di poter trasformare delle biomasse in biogas (miscela composta principalmente da anidride carbonica, metano e vapore acque) attraverso il processo di digestione anaerobica, il che rientrava tra le caratteristiche progettuali proprie di un impianto industriale, del tutto incompatibili con le tutele ambientali assicurate dalla legge per i lotti interni alla perimetrazione dell’area protetta della Riserva naturale regionale di “Decima Malafede”.

8. All’udienza del 9 ottobre 2024 entrambi i giudizi venivano chiamati, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva (avendo ad oggetto provvedimenti diversi ma proceduralmente connessi) e trattenuti in decisione.

9. In disparte le eccezioni processuali sollevate dalle controparti in merito alla carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, deve rilevarsi che entrambi i ricorsi devono essere rigettati perché infondati.

10. A tal fine, stante la identità delle argomentazioni spese nei motivi di grave dei giudizi riuniti, questi ultimi possono essere trattati unitariamente.

Ciò detto, occorre però premettere, sul piano generale, alcune considerazioni sulla natura giuridica delle differenze strutturali introdotte rispetto all’impianto già in passato autorizzato.

La modifica sostanziale autorizzata con i provvedimenti impugnati in entrambi i giudizi non comportano che quello in discussione costituisca un impianto nuovo rispetto al precedente, tant’è che l’eventuale annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti impugnati non travolgerebbe l’impianto in sé ma solo le novità strutturali autorizzate. La controinteressata, in data 22 dicembre 2021, ha infatti inoltrato alla Regione Lazio, Area VIA, un’istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla realizzazione di una modifica dell’impianto originario consistente nell’inserimento di una sezione di digestione anaerobica a monte della linea di trattamento aerobico della FORSU, nonché di una rimodulazione delle aree funzionali, già previste nella proposta autorizzata, con conseguente incremento dei rifiuti trattati da 30.000 Mg/a a 65.000 Mg/a.

Come correttamente dedotto dalla controinteressata stessa, “le caratteristiche tecniche dei digestori anaerobici, previsti

nella modifica autorizzata, sono le stesse impiegate nelle aziende agricole italiane sia del settore agricolo che zootecnico, dove si è sviluppata la tecnologia e attualmente impiegata in larga scala in Italia e attualmente sostenuta dalle misure del PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" ”.

Si vuole cioè affermare che l'integrazione della digestione anaerobica non determina una differente connotazione dell'impianto di compostaggio, tale da mutarne la natura in industriale, ma al contrario ne qualifica maggiormente la specificità migliorando addirittura i parametri ambientali.

Inoltre, l'impianto così come previsto dalla nuova istanza rimane peraltro, sul piano architettonico, in linea con il progetto già assentito, tant'è che tutta la lavorazione del trattamento della frazione organica si svolgerà sempre all'interno del capannone principale, non essendo previste opere di scavo. La fase anaerobica introdotta non risulta quindi rilevante ai fini dell'impatto dell'impianto, tenuto conto che si tratta di una fase interamente chiusa, in assenza di ossigeno, durante la quale il prodotto del processo è costituito da biogas da utilizzare per scopi energetici.

Né l'incremento dei quantitativi trattati comporterà un mutamento dei codici CER atteso che saranno solo ritirati più rifiuti per un quantitativo massimo di 65.000 Mg/a, sicché la trasformazione del rifiuto organico in materia riutilizzabile ad altri scopi non prevede l'utilizzo di nuove materie prime ma solo dei residui delle lavorazioni dell'impianto di compostaggio.

Ne consegue, quindi, che l'inserimento a monte di una sezione anaerobica migliorerà, in sintesi, il processo nell'ottica di chiusura del ciclo dei rifiuti, senza mutamenti sul piano ambientale e architettonico.

Senza tacere, peraltro, che le modifiche progettuali sono evenienza assai frequente e spesso sono determinate dall'evoluzione tecnologica (che consente di ottenere migliori risultati utilizzando tecnologie diverse) ma anche dall'attuazione di precisi obblighi o indirizzi imposti dalle Amministrazioni a tutela dell'ambiente.

Ciò premesso, quanto ai singoli motivi di ricorso occorre rilevare:

- che nell'ambito del nuovo procedimento era stato riacquisito il nuovo parere positivo dell'Ente Regionale Roma Natura, reso con nota prot.n. 269683 del 17 marzo 2022, il quale non solo gode della presunzione di legittimità propria di tutti i provvedimenti amministrativi, ma ha invero natura confermativa dell'esito (*id est*, non interessamento della Riserva di Malafede: giudizio conclusivo ormai passato in giudicato) cui era giunto anche il Commissario *ad acta* nominato in seguito al travagliato iter giurisdizionale relativo al precedente impianto. Né la mera descritta modifica sostanziale può riaprire il dibattito (come detto già passato in giudicato) sulla localizzazione dell'impianto all'esterno della citata Riserva;
- che i fattori previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 non si applicano perché successivi all'impianto originario, modificato solo in minima parte tenuto conto anche delle evoluzioni tecnologiche sopravvenute;
- che il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza di Roma in data 27 febbraio 2003 doveva senz'altro ritenersi tuttora efficace, in quanto reso all'esito di sondaggi effettuati nell'area di interesse, che avevano escluso preesistenze archeologico-monumentali;
- che diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, la contrinteressata aveva già presentato un Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo – P.A.M.A., approvato dalla Commissione P.A.M.A. in data 21 febbraio 2007, con provvedimento prot. N. QL4324, che esprimeva parere favorevole all'attività di compostaggio;
- infine, che come illustrato nella pronuncia di V.I.A. di cui alla Determinazione G15669 del 23 novembre 2023, con nota prot.n. 0338966 del 27 marzo 2023 la stessa aveva ritualmente trasmesso la documentazione integrativa richiesta, tra gli altri, anche dall'ASL Roma 2 (documentazione visionabile presso il link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-166-2021>, indicato nel provvedimento impugnato), la cui inerzia - non avendo infatti poi provveduto al rilascio del parere - deve necessariamente qualificarsi come silenzio-assenso ex art. 14 ter co. 7 della l. n. 241 del 1990.

11. In definitiva, in ragione di quanto complessivamente esposto, entrambi i ricorsi devono essere rigettati perché infondati.

12. Spese di lite compensate, attesa la complessità e la rilevanza della questione affrontata.

(Omissis)